



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO: FINANZE - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 EX ART. 11 BIS D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **18:00** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ACCHIARDI Livio	SINDACO	X	
AGNESE Alessandro	VICE SINDACO	X	
ARNAUDO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
RIBERO Claudia	CONSIGLIERE	X	
BARBERO Silvia	CONSIGLIERE	X	
CHIARDOLA Sonia	CONSIGLIERE	X	
TALLONE Ivo	CONSIGLIERE	X	
TOTINO Teresa	CONSIGLIERE	X	
PENONE Diego	CONSIGLIERE	X	
BERNARDI Luigi	CONSIGLIERE		X
TENAN Alberto	CONSIGLIERE		X
EINAUDI Luisella	CONSIGLIERE		X
GIORDANO Claudio	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Assiste quale Segretario Comunale **MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ACCHIARDI Livio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FINANZE - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 EX ART. 11 BIS D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL prevedono che “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
- il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL statuisce:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” (scadenza prorogata dall'art. 110 del D.L. 34/2020).

- i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine

di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 04/08/2021 con la quale si è proceduto all'individuazione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica del Comune" e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2020 e sono state definite le direttive per le partecipate per la redazione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO, in particolare, che i soggetti ricompresi nel "Perimetro di consolidamento" del Comune, sono stati individuati nei seguenti organismi partecipati:

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti s.p.a. – A.C.S.R. s.p.a.;

Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. – A.C.D.A. s.p.a.;

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese;

Consorzio Ecologico del Cuneese – CEC;

Azienda Formazione Professionale Scrl;

Consorzio B.i.m. del Maira;

Azienda Turistica Locale del Cuneese - Scrl

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge che comprende, altresì, lo stato patrimoniale ed il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2020, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 163 in data 09/09/2021, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale,

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate", consentendo di:

- a) "sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico" (principio contabile del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

VISTI altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e al bilancio consolidato dell'esercizio 2020, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione dell'organo di revisione (ex art. 239 comma 1 lettera d-bis D.Lgs. 267/2000) acquisita agli atti d'ufficio in data 28/09/2021 ns. prot. n. 16348;

RICONOSCIUTO che, l'improrogabilità e l'urgenza del presente provvedimento è insita nell'art. 151 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita "*Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118*";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione CC. n. 37 in data 30/11/2016;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario Comunale e sotto il profilo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n.1 74 e s.m.i.;

CON votazione resa per alzata di mano e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Gruppo Amministrazione Comune di Dronero, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, dal dettaglio delle operazioni infragruppo (Allegato 11 al D.Lgs. 118/2011) il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
- Relazione dell'organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2) Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato utile dell'esercizio di €. 33.499,84;

3) Di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato si chiude con un netto patrimoniale interamente di pertinenza del Gruppo di €. 9.718.967,23;

4) Di pubblicare il predetto bilancio consolidato dell'esercizio 2020 sul sito web istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bilanci";

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento e del relativo conto consolidato al Ministero Economia e Finanze, tramite apposito portale informatico (BDAP), agli organi competenti ed alle società/enti facenti parte del predetto Gruppo Amministrazione;

DOPODICHE',

i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di ottemperare entro le scadenze di legge.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: ACCHIARDI Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-